CAMERA DEI DEPUTATI N. 1591

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

D'AMATO, DEMITRY

Istituzione di una casa da gioco a Sorrento

Presentata il 22 settembre 1992

Onorevoli Colleghi! — La legge italiana punisce l'esercizio dei giochi d'azzardo, definiti dall'articolo 721 del codice penale come « quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria ». È punita altresì la partecipazione a giochi d'azzardo per la quale la pena è aumentata nel caso di sorpresa in un pubblico esercizio o in case da gioco, queste ultime definite dallo stesso articolo come « luoghi di convegno destinati al gioco d'azzardo, anche se privati, e anche se lo scopo del gioco è sotto qualsiasi forma dissimulato ».

Nonostante un tipo di legislazione abbastanza rigoroso, non può tuttavia negarsi che il fenomeno del gioco è molto diffuso nella società italiana ed anzi può dirsi che esso rappresenti un fenomeno

costante non solo nel nostro Paese ma addirittura nella storia dell'umanità.

Tuttavia, bisogna notare che per quanto riguarda l'Italia la situazione è alquanto particolare. Lo Stato italiano, infatti, da sempre organizza e ricava grossi introiti dal gioco d'azzardo: si pensi ad esempio al lotto, alle lotterie nazionali, al Totocalcio, al Totip, alla promozione ed alla pubblicizzazione dell'azzardo introdotta molto spesso dalla nostra azienda televisiva di Stato. Inoltre in Italia sono ormai diffuse le bische clandestine, fonte di corruzione e di enormi profitti per la malavita, nonché l'usanza delle scommesse clandestine.

Tale diffusione del gioco nel nostro Paese ha portato, di conseguenza, ad una sostanziale obsolescenza delle leggi esistenti, che non ha certo giovato alla credibilità delle istituzioni, alla certezza del diritto ed alla parità di trattamento tra i cittadini. Essendo questo, indiscutibilmente, il quadro della situazione, bisogna riconoscere che può considerarsi legittimo l'esercizio del gioco d'azzardo allorché esso venga esercitato secondo limiti e condizioni predeterminati.

In tal caso, le resistenze non potrebbero essere giustificate da motivi di carattere morale o di buon costume perché allora si dovrebbe, per coerenza, pretendere che tutte le forme di gioco d'azzardo fossero vietate su tutto il territorio nazionale.

Del resto, come hanno osservato i penalisti italiani più autorevoli, l'oggetto dei reati previsti dal codice penale non si identifica con il buon costume, ma con l'ordine pubblico, ossia con l'esigenza di evitare che le riunioni pubbliche o private in cui si gioca d'azzardo possano dar luogo ad abusi, truffe o disordini.

Ciò è confermato dal fatto che lo Stato in alcuni casi ha derogato al codice penale, autorizzando le case da gioco, il che significa che è perfettamente legittimo, oltre che opportuno, consentire l'apertura di case da gioco allorché queste ricadano sotto il controllo dello Stato.

Va notato che negli altri Paesi, in Europa occidentale e orientale, nonché nell'area mediterranea in generale, esistono casinò regolarmente funzionanti. Ciò rende anacronistica l'attuale resistenza ad autorizzare case da gioco in epoche di libero movimento di merci e popolazione e nella prospettiva di una abolizione delle frontiere e della creazione di una comune moneta europea.

Inoltre, come si è accennato, deve considerarsi che la casa da gioco è una essenziale attrattiva turistica e quindi un valido strumento per l'incentivazione dello sviluppo economico delle rispettive zone di influenza.

Infine, bisogna considerare che mentre i circoli privati e le bische clandestine utilizzano di regola la ricchezza per finanziare nuove imprese delittuose, nelle case pubbliche si avrebbe soltanto la perdita di denaro da parte dei privati ma tale ricchezza offrirebbe la possibilità di finanziare programmi di opere pubbliche e finalità collettive degli enti locali.

Tutte queste considerazioni ampiamente giustificano che di volta in volta, ove esistano ragioni storiche oppure le condizioni o l'opportunità per l'esercizio di una casa da gioco, venga concessa la relativa autorizzazione.

Sarebbe anzi auspicabile il varo di una legge organica che legittimi l'esercizio del gioco d'azzardo esercitato secondo limiti e condizioni predeterminate.

Si è detto della valenza turistica e occupazionale che di regola caratterizza l'istituzione di una casa da gioco. Questo aspetto assume un notevole rilievo per la città di Sorrento, la quale attraversa un momento particolarmente delicato sotto il profilo economico.

Le prospettive turistiche e produttive della città si sono ridotte, le stesse attività artigianali, una volta significative, sono in crisi.

L'istituzione di una casa da gioco a Sorrrento rilancerebbe il turismo sull'intera penisola con riflessi positivi sulle aree confinanti (il comprensorio amalfitano) dotate di un patrimonio di bellezze naturali, artistiche e di infrastrutture alberghiere, unico al mondo, oggi sottoutilizzato e messo in difficoltà da una concorrenza straniera aggressiva e competitiva, offrendo la possibilità di finanziare programmi nel settore alberghiero e in quello delle opere pubbliche in generale.

L'articolo 1 della presente proposta di legge prevede pertanto l'istituzione di una casa da gioco a Sorrento con autorizzazione concessa con decreto del presidente della regione Campania.

L'articolo 2 prevede che l'esercizio della casa da gioco faccia capo al comune di Sorrento o ad una azienda municipalizzata oppure ad una società concessionaria o ad una società a prevalente capitale pubblico.

L'articolo 3 prevede l'emanazione di precise norme regolamentari che dovranno disciplinare l'esercizio della casa da gioco.

L'articolo 4 dispone in ordine alla ripartizione dei proventi, che verranno destinati per opere, servizi o iniziative di interesse pubblico, tali da poter incrementare il turismo locale.

L'articolo 5 prevede i casi di revoca dell'autorizzazione nonché la vigilanza

sulla casa da gioco la quale sarà interdetta ai minori e ai cittadini residenti nel comune di Sorrento.

L'articolo 6 infine individua la tassa di concessione governativa che è dovuta dal comune anche quando non gestisce direttamente la casa da gioco.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

- 1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è autorizzata l'apertura di una casa da gioco nel comune di Sorrento.
- 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 viene concessa con decreto del presidente della giunta della regione Campania su richiesta del sindaco del comune di Sorrento, previa delibera del consiglio comunale.
- 3. Il decreto di cui al comma 2 deve essere emanato entro trenta giorni dalla richiesta. Il decreto ha una validità di trenta anni dalla data di emanazione e può essere rinnovato alla scadenza.

ART. 2.

- 1. Nella richiesta di cui al comma 2 dell'articolo 1 il sindaco del comune di Sorrento deve indicare quale struttura debba essere adibita a casa da gioco.
- 2. La titolarità dell'esercizio della casa da gioco spetta al comune di Sorrento.
- 3. L'esercizio può essere gestito direttamente dal comune di Sorrento attraverso un'azienda municipalizzata o per mezzo di una società mista a prevalente capitale pubblico ovvero attraverso una società che gestisca l'esercizio in regime di concessione.

ART. 3.

1. Il presidente della giunta regionale della Campania, sentito il sindaco di Sorrento, con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le norme regolamentari per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.

- 2. Le norme regolamentari di cui al comma 1 debbono contenere:
- a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità, con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa da gioco, contemplandosi l'assoluto divieto per i minori, nonché per tutti gli impiegati degli enti pubblici e di diritto pubblico della regione;
- b) la specie ed i tipi di giochi che possono essere autorizzati; nella casa da gioco è comunque ammesso il gioco con slot-machines;
- c) i giorni in cui, per speciali ricorrenze o festività, sia fatto divieto di esercitare il gioco;
- d) le particolari, opportune cautele per assicurare la correttezza della gestione amministrativa ed il controllo delle risultanze della gestione da parte degli organi competenti;
- e) le modalità ed eventuali garanzie per quanto previsto dall'articolo 2 della presente legge ed in particolare le modalità per la concessione a terzi della gestione della casa da gioco; le garanzie per l'eventuale appalto relativo e le debite cauzioni; le qualità morali e le condizioni economiche che il concessionario ed il personale addetto debbono offrire; le disposizioni per il regolare versamento al comune degli importi stabiliti per la concessione ed i relativi controlli; la possibilità di revoca da parte dell'amministrazione comunale della concessione senza obbligo alcuno di risarcimento di danno o di indennizzo, quando risulti la mancata ottemperanza da parte del concessionario alle condizioni previste nella concessione:
- f) tutte le altre prescrizioni e cautele idonee alla regolarità dell'esercizio della casa da gioco ed alle attività che vi si svolgono.

ART. 4.

- 1. I proventi della gestione della casa da gioco sono ripartiti come segue:
- a) il 60 per cento al comune di Sorrento con l'obbligo per l'amministrazione comunale di destinarne la metà ad attività promozionali turistiche o di tipo turistico altamente qualificato ovvero per iniziative, opere e servizi di interesse pubblico, di miglioramento, di valorizzazione e d'incremento turistico;
- b) il 20 per cento alla provincia di Napoli per iniziative, opere e servizi di interesse pubblico, di miglioramento, di valorizzazione e d'incremento turistico;
- c) il 20 per cento alla regione Campania che ne destina l'importo alla promozione turistica sul proprio territorio.
- 2. Il versamento delle quote di cui alle lettere b) e c) del comma 1 viene effettuato dal comune di Sorrento, ogni anno, entro venti giorni dall'approvazione del bilancio da parte delle autorità di controllo.

ART. 5.

- 1. Il presidente della giunta della regione Campania, in caso di violazione delle norme di cui alla presente legge o del regolamento di cui all'articolo 3, nonché in caso di turbamento dell'ordine pubblico o della morale, può disporre la revoca dell'autorizzazione o l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco.
- 2. Agli effetti della relativa vigilanza da parte dei preposti agenti o funzionari, i locali della casa da gioco sono considerati come pubblici.
- 3. La frequenza della casa da gioco è interdetta ai minori nonché ai cittadini residenti nel comune di Sorrento.

ART. 6.

1. Alla casa da gioco di Sorrento si applica la disposizione di cui al numero 29 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come modificata dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative.